



UNIONE *della* BASSA VALLE SCRIVIA
CASTELNUOVO SCRIVIA – GUAZZORA - ALZANO SCRIVIA
Provincia di Alessandria

ORIGINALE

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE**

N.5

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020-2022
(ART. 151 DEL D.LGS. N. 267/2000 E ART. 10, D.LGS. N. 118/2011).**

L'anno duemilaventi addì cinque del mese di ottobre, alle ore 18.00
nella residenza comunale di Castelnuovo Scrivia si è riunito il Consiglio dell'Unione dei Comuni
della Bassa Valle Scrivia in sessione ordinaria, in seduta pubblica di 1^a convocazione, previa
trasmissione degli inviti con l'elenco degli oggetti da trattarsi nell'odierna seduta, nelle persone dei
signori :

N. D'ORD.	COGNOME E NOME	PRESENTE	ASSENTE
1	CECERE Salvatore	Si	No
2	CEREDA Pierino	Si	No
3	CERVETTI Cristiano	Si	No
4	CISI Piero Angelo	Si	No
5	FERRARI Giovanni	Si	No
6	GHIBAUDI Mario	Si	No
7	GUAGNINI Adolfo	Si	No
8	MAGGI Corinna	No	Si
9	ORSI Cecilia	Si	No
10	TAGLIANI Gianni	Si	No
11	TORTI Laura	Si	No
	TOTALE	10	1

con l'intervento e l'assistenza del Segretario dell'Unione Dott. Francesco Matarazzo,
riconosciuto legale il numero degli intervenuti Gianni Tagliani, nella sua qualità di Presidente,
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE

Premesso che sono stati individuati quali scrutatori, ai sensi dell'art.23 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale di Castelnuovo Scrivia, applicabile anche presso l'Unione in forza di disposizioni statutarie, i Sigg. Consiglieri Cecere S. – Guagnini A. – Ferrari G.

VISTA la proposta di deliberazione;

PREMESSO CHE il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

- all'articolo 151, comma 1, prevede che gli enti locali *“deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”*.
- all'articolo 162, comma 1, prevede che *“Gli enti locali deliberano annualmente Il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”*;

VISTO il D.M. Ministero dell'Interno 13 dicembre 2019, pubblicato in G.U. n. 295 del 17 dicembre 2019, che differisce al 31 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022, autorizzando sino alla stessa data l'esercizio provvisorio;

VISTO il D.M. Ministero dell'Interno 28 febbraio 2020, pubblicato in G.U. n. 50 del 28 febbraio 2020, che differisce ulteriormente al 30 aprile 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 e autorizza sino alla stessa data l'esercizio provvisorio;

PRESO ATTO CHE l'art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, nel testo definitivo dopo la conversione in legge, dispone il differimento al 31 luglio 2020 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022, in considerazione *“della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze”*;

PRESO ATTO, altresì, che l'art. 106 comma 3bis del D.L. 34/2020 convertito con modificazioni nella L. 67/2020 dispone quanto segue: *“In considerazione delle condizioni di incertezza sulla quantità delle risorse disponibili per gli enti locali, all'articolo 107, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «31 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre», la parola: «contestuale» è soppressa e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e il termine di cui al comma 2 dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 30 settembre 2020. Limitatamente all'anno 2020, le date del 14 ottobre e del 28 ottobre di cui all'articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all'articolo 1, commi 762 e 767 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono differite, rispettivamente, al 31 ottobre e al 16 novembre. Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021»*.”;

CONSIDERATO CHE altresì l'art. 54 del DL 14 agosto 2020, n. 104 (c.d. Decreto Agosto) ha modificato l'art. 107 comma 2 del DL 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. Decreto Cura Italia), prevedendo il nuovo termine del 30 novembre 2020, in luogo del 30 settembre 2020, per l'adozione della delibera di Consiglio Comunale di controllo e salvaguardia degli equilibri di bilancio, prevista dall'art. 193 comma 2 del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000) nel termine ordinario del 31 luglio;

RILEVATO CHE con D.M. 30.09.2020 è stato disposto il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 30 settembre 2020 al 31 ottobre 2020;

RICHIAMATO inoltre l'articolo 162, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, il quale testualmente recita: *“Il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non negativo. Inoltre, le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative ai trasferimenti in c/capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie e alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata, ai contributi destinati al rimborso dei prestiti e all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria necessarie a garantire elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio ai fini del rispetto del principio dell'integrità.”*;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42 e recante *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”*, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;

VISTO inoltre l'articolo 10 del d.Lgs. n. 118/2011, in base al quale *“Il bilancio di previsione finanziario è almeno triennale, ha carattere autorizzatorio ed è aggiornato annualmente in occasione della sua approvazione. Le previsioni di entrata e di spesa sono elaborate distintamente per ciascun esercizio, in coerenza con i documenti di programmazione dell'ente, restando esclusa ogni quantificazione basata sul criterio della spesa storica incrementale”*;

TENUTO CONTO CHE, in forza di quanto previsto dall'articolo 11, comma 14, del d.Lgs. n. 118/2011, a decorrere dal 2016 gli enti *“adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria”*;

RICORDATO CHE, ai sensi del citato articolo 151, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, le previsioni di bilancio sono formulate sulla base delle linee strategiche e degli indirizzi contenuti nel Documento Unico di Programmazione, osservando altresì i principi contabili generali e applicati;

ATTESO CHE:

- con deliberazione G.U. n. 11 in data 31.07.2019, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2020-2022 ai fini della presentazione al Consiglio dell'Unione, ai sensi dell'art. 170, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000;

- la Giunta dell'Unione, con deliberazione Giunta n. 6 in data 01.09.2020, esecutiva ai sensi di legge, ha disposto l'approvazione ai fini della presentazione della nota di aggiornamento al DUP 2020-2022, nella quale si tiene conto degli eventi e del quadro normativo sopravvenuti;

RICHIAMATA la propria deliberazione n.4 in data 05/10/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP 2020-2022;

ATTESO CHE la Giunta dell'Unione, sulla base degli indirizzi di programmazione contenuti nella nota di aggiornamento al DUP, con propria deliberazione n. 7 in data 01.09.2020, esecutiva, ha approvato lo schema del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 118/2011, completo di tutti gli allegati previsti dalla normativa vigente;

RILEVATO CHE, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 118/2011 al bilancio di previsione risultano allegati i seguenti documenti:

- a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
- b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
- e) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- f) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- g) la nota integrativa al bilancio;
- h) la relazione del collegio dei revisori dei conti;

VISTO l'art. 172 del D.Lgs. n. 267/2000 e la normativa vigente in materia in ordine all'individuazione degli altri allegati al bilancio di previsione ivi compreso il piano degli indicatori e dei risultati attesi approvati con il Decreto del Ministero dell'Interno del 22 dicembre 2015;

RILEVATO CHE:

- i regolamenti, adottati con deliberazione consiliare entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, hanno effetto non anteriormente al primo gennaio dell'anno di riferimento, secondo quanto previsto dall'art. 53 comma 16 della L. 388/2000 e s.m.i., in conformità al principio enunciato dall'art. 3 comma 1 dello Statuto dei diritti del contribuente, approvato con la L. 212/2000;
- ai sensi dell'art. 1 comma 169 della L. 296/2006 "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.";
- ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 42 e 48 del D.Lgs. 267/2000 ed in considerazione che le deliberazioni tariffarie costituiscono allegati al Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario di competenza ai sensi dell'art. 172 comma 1 lett. c) dello stesso decreto, sussiste la competenza della Giunta in ordine alla determinazione delle tariffe;

DATO ATTO CHE in relazione a quanto sopra indicato:

- con deliberazione G.U. n. 5 del 01.09.2020 sono state stabilite le tariffe per i servizi pubblici a domanda individuale;
- con deliberazione G.U. n. 4 del 01.09.2020 sono stati determinati i proventi da violazione codice della strada ex artt. 208 comma 4 e 142 comma 12 bis;
- in relazione a quanto previsto dall'art. 2 comma 383 della L. 244/2007 questo ente non ha proceduto alla sottoscrizione di strumenti finanziari derivati;
- che non sussistono i presupposti di cui agli artt. 244, 245 e 246 del D.Lgs. 267/2000 in materia di dissesto finanziario e che l'Unione scrivente non si trova in condizioni di strutturale deficitarietà;

VISTI:

- l'art. 1, comma 821, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 che dispone che *gli enti di cui al comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;*
- l'art. 1, comma 823, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 che dispone che: *a decorrere dall'anno 2019, cessano di avere applicazione i commi 465 e 466, da 468 a 482, da 485 a 493, 502 e da 505 a 509 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i commi da 787 a 790 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e l'articolo 6-bis del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123. Con riferimento al saldo non negativo dell'anno 2018 restano fermi, per gli enti locali, gli obblighi di monitoraggio e di certificazione di cui ai commi da 469 a 474 del citato articolo 1 della legge n. 232 del 2016. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni in caso di mancato conseguimento del saldo non negativo dell'anno 2017, accertato ai sensi dei commi 477 e 478 del medesimo articolo 1 della legge n. 232 del 2016;*

TENUTO CONTO CHE il bilancio in oggetto risulta coerente con le disposizioni suindicate;

DATO ALTRESI' ATTO CHE:

- si è tenuto conto di quanto disposto dalla vigente Contrattazione Collettiva Nazionale del Comparto Funzioni Locali (anche per la dotazione di risorse per il trattamento economico accessorio), per quanto concerne il trattamento economico dei dipendenti comunali;
- si è tenuto conto di quanto previsto dalla normativa vigente in merito ai contributi previdenziali sulle retribuzioni del personale;
- con deliberazione G.U. n. 3 in data 01.09.2020 si è proceduto alla ricognizione delle eccedenze del personale ex art. 36 D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.
- la programmazione triennale del fabbisogno del personale 2020/2022 ai sensi dell'art. 91 comma 1 D.Lgs. 267/2000 risulta contenuto nel DUP 2020/2022;
- il Fondo di riserva riflette i requisiti di cui all'art. 166 D.Lgs. 267/2000;
- il Bilancio di Previsione 2020/2022 si presenta in pareggio economico oltre che finanziario;

VISTO altresì l'articolo 1, comma 460, della legge n. 232/2016, il quale a decorrere dall'esercizio 2018 e senza limiti temporali prevede che *"i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio*

idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano";

RICHIAMATE le diverse disposizioni che pongono limiti a specifiche voci di spesa alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato contenute:

a) all'articolo 6 del d.L. n. 78/2010 (conv. in L. n. 122/2010), relative a:

- spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza (comma 8);
- divieto di sponsorizzazioni (comma 9);
- spese per missioni, anche all'estero (comma 12);
- divieto per i pubblici dipendenti di utilizzare il mezzo proprio (comma 12);
- spese per attività esclusiva di formazione (comma 13);

b) all'articolo 5, comma 2, del d.L. n. 95/2012 (conv. in L. n. 135/2012), come sostituito dall'articolo 15, comma 1, del d.L. n. 66/2014, e all'articolo 1, commi 1-4, del d.L. n. 101/2013 (conv. in L. n. 125/2013) relative alla manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture e all'acquisto di buoni taxi;

c) all'articolo 1, commi 5-9, del d.L. n. 101/2013 (conv. in L. n. 125/2013), e all'articolo 14, comma 1, del d.L. n. 66/2014, relativo alle spese per studi e incarichi di consulenza;

d) all'articolo 1, comma 141, della legge n. 228/2012, relativa all'acquisto di beni mobili;

e) all'articolo 1, comma 143, della legge n. 228/2012, relativa al divieto di acquisto di autovetture;

f) all'articolo 14, comma 2, del d.L. n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), relativo alla spesa per contratti di collaborazione coordinata e continuativa;

DATO ATTO CHE il programma triennale 2020/2022 ed elenco annuale 2020 dei lavori pubblici, nonché programma biennale di forniture e servizi, risulta negativo;

VISTA la relazione del revisore dei conti, riguardante i principali contenuti del bilancio ed esprimente parere favorevole sul bilancio 2020 e relativi allegati, ai sensi dell'art. 239 comma 1° lett. b) del D.Lgs. 267/2000;

DATO ATTO CHE il bilancio 2020/2022 e relativi allegati sono stati messi a disposizione dei consiglieri comunali nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dal regolamento comunale di contabilità vigente;

RITENUTO su richiesta del Presidente, tenuto conto della necessità di attivare interventi urgenti, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile;

DATO ATTO CHE:

- il punto relativo alla nota di aggiornamento al DUP 2020/2022 viene trattato congiuntamente, in quanto strettamente connesso, con l'ordine del giorno riguardante l'approvazione del bilancio finanziario 2020/2022;

- a seguito di accesa discussione alle ore 17.33 il Consigliere Ferrari Giovanni esce dall'aula e non partecipa alle votazioni;

VISTI:

- il D.Lgs. 267/2000;
- lo Statuto dell'Unione;
- il Regolamento di Contabilità;
- la L. 208/2015;
- la L. 232/2016;
- la L. 205/2017;
- la L. 145/2018;
- la L. 160/2019;
- la normativa sopra richiamata;

ACQUISITI sulla proposta di deliberazione i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi degli artt. 49, 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e della vigente normativa comunale;

Con voti favorevoli n.9 espressi per alzata di mano, e confermati dai Consiglieri scrutatori rimanenti presenti in aula, essendo in numero di 9 i Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1. Di approvare, ai sensi dell'art. 174, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e degli articolo 10 e 11 del D.Lgs. n. 118/2011, il bilancio di previsione finanziario 2020-2022, redatto secondo lo schema all. 9 al D.Lgs. n. 118/1011;

2. Di dare atto che il bilancio di previsione 2020-2022 garantisce il pareggio generale e rispetta gli equilibri finanziari di cui all'articolo 162, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000;

3. Di dare atto, inoltre, ai sensi di quanto sopra espresso, che:
- α) non sussistono, allo stato, condizioni costituenti presupposto del dissesto finanziario né l'Unione scrivente trovasi in condizioni di strutturale deficitarietà;
 - β) del rispetto della normativa e di quanto descritto dettagliatamente in narrativa;
4. Di dare atto che costituiscono allegati al bilancio di previsione dell'esercizio 2020 le deliberazioni concernenti tariffe, aliquote d'imposta, eventuali detrazioni, variazioni, limiti di reddito, prezzi valevoli per l'anno 2020, richiamate in narrativa e confermate con il presente atto, tenuto conto di quanto in narrativa e nella presente sede ulteriormente espresso;
5. Di pubblicare sul sito internet i dati relativi al bilancio di previsione in forma sintetica, aggregata e semplificata, ai sensi del DPCM 22 settembre 2014;

Infine il Consiglio dell'Unione, stante l'urgenza di provvedere, con la seguente separata votazione: voti favorevoli n.9 espressi per alzata di mano, e confermati dai Consiglieri scrutatori rimanenti, essendo in numero di 9 i Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

In forza del disposto dell'art.22 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale di Castelnuovo Scrivia (applicabile all'Unione in forza di disposizione statutaria), si dà atto che il verbale della seduta è rappresentato dalla registrazione integrale del file audio della stessa su supporto informatico, pubblicato all'Albo Pretorio on-line dell'Ente, quale allegato digitale delle deliberazioni consiliari. A tal fine il verbalizzante, ai sensi dell'art. 2700 c.c., dichiara che il documento informatico allegato, contenente gli accadimenti oggetto di ripresa audio (o eventualmente audio/video), occorsi alla sua vista e presenza, rappresenta e costituisce verbale della seduta a tutti gli effetti.

Preso visione del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

Gianni Tagliani

IL SEGRETARIO DELL'UNIONE

Dott. Francesco Matarazzo

REFERTO DI PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL'ART.32 DELLA L.18/06/2009, n.69, ED ESECUTIVITA'

Gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale di cui all'art.32 della L. 18/06/2009 n.69 si intendono assolti con la pubblicazione della presente all'Albo Pretorio Informatico del sito istituzionale dell'Ente www.unionebassavallescriviva.al.it per 15 giorni consecutivi.

La deliberazione diviene esecutiva, ai sensi del 3[^] comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, dopo il decimo giorno dalla pubblicazione.

Il Segretario dell'Unione

Dott. Francesco Matarazzo

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet istituzionale per il periodo della pubblicazione”.